

IVA

Gruppo Iva: vincolo finanziario, economico e organizzativo

di **Federica Furlani**

Ai sensi degli [articoli da 70-bis a 70-duodecies D.P.R. 633/1972](#), i soggetti passivi Iva **stabiliti nel territorio dello Stato**, per i quali ricorrano congiuntamente specifici **vincoli di natura finanziaria, economica e organizzativa**, possono esercitare l'opzione per diventare un **unico e autonomo soggetto passivo**, denominato **Gruppo Iva**, tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti legati all'imposta sul valore aggiunto.

L'**opzione** si esercita tramite **presentazione telematica** all'Agenzia delle Entrate, da parte dell'ente/società **controllante** rappresentante del Gruppo Iva, di **apposita dichiarazione per la costituzione del Gruppo Iva, sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti**.

Se tale dichiarazione è presentata dal 1° gennaio al **30 settembre**, l'opzione (o l'eventuale revoca) ha **effetto a decorrere dall'anno successivo**; se presentata, invece, dal 1° ottobre al **31 dicembre**, ha effetto a decorrere dal **secondo anno successivo**.

Soffermandoci sul rispetto e il contenuto dei **vincoli** (finanziario, economico e organizzativo), essi devono sussistere:

- **al momento dell'esercizio dell'opzione per la costituzione del Gruppo Iva;**
- **comunque già dal 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui ha effetto l'opzione.**

Per quanto riguarda il **vincolo finanziario**, l'[articolo 70-ter, comma 1, D.P.R. 633/1972](#) fa riferimento alla nozione generale di **controllo c.d. "di diritto", diretto e indiretto**, fornita al [comma 1, n. 1\), dell'articolo 2359 cod. civ.](#), secondo cui *"sono considerate società controllate (...) le società in cui un'altra società dispone della **maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria**"*.

Di conseguenza deve ritenersi **preclusa** la partecipazione al Gruppo Iva, in veste di controllati, **ai soggetti passivi Iva non costituiti in forma societaria** per i quali non possono trovare applicazione le regole concernenti l'esercizio del diritto di voto in base alla disciplina cui fa riferimento il citato [articolo 2359 cod. civ.](#)

Questi soggetti possono partecipare al **Gruppo Iva** solo nel caso in cui assumano il **ruolo di controllanti** esercitando il controllo di diritto di cui all'[articolo 2359, comma 1, n. 1\), cod. civ.](#)

Pertanto, come chiarito dal [Principio di diritto dell'Agenzia delle Entrate n. 4 del 15.10.2018](#) *"ad un ente avente la forma giuridica di associazione – ancorché sia soggetto passivo ai fini Iva per*

*le attività commerciali svolte – deve considerarsi preclusa la partecipazione al Gruppo Iva in veste di controllato non essendo possibile ravvisare rispetto allo stesso la **sussistenza del vincolo finanziario** in quanto **l'organo assembleare di un'associazione non può assimilarsi all'assemblea ordinaria delle società di capitali** cui si riferisce l'**articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile**".*

Con riferimento alla sussistenza del **vincolo economico**, esso è riscontrabile quando i soggetti partecipanti al Gruppo Iva svolgono:

- **un'attività principale dello stesso genere;**
- **attività complementari o interdipendenti;**
- **attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.**

È bene precisare che, a tal fine, non può essere attribuito valore determinante all'indicazione effettuata mediante gli **appositi codici Ateco** in sede di **dichiarazione di inizio attività** ma occorre fare riferimento **alle attività indicate quale oggetto sociale** nell'atto costitutivo, *le quali rilevano quali attività "principali" e "dello stesso genere" esercitabili, anche potenzialmente, dall'operatore economico, a prescindere dalla circostanza che, di fatto, una o più delle attività proprie dell'oggetto sociale non vengano, in ipotesi, momentaneamente esercitate* ([Principio di diritto Agenzia delle Entrate n. 5/2018](#)).

Infine, si considera sussistente un **vincolo organizzativo** tra soggetti stabiliti nel territorio dello Stato quando tra detti soggetti esiste un **coordinamento, in via di diritto** (ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo IX, cod. civ.), **o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi**, anche se tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.

Come precisato dalla [circolare AdE 19/E/2018](#) si ritiene che il coordinamento consista nella **definizione della politica economica, delle strategie e delle linee essenziali delle attività** svolte da autonomi soggetti passivi d'imposta, imprimendo una identità o conformità di indirizzi operativi ad una pluralità di entità, formalmente distinte, tale da determinare la **gestione del Gruppo alla stregua di una sola impresa**.

Si evidenzia che la normativa, per ragioni semplificatorie, assegna una **preminenza relativa al vincolo di carattere finanziario**, stabilendo che **dall'esistenza dello stesso si presume anche quella dei vincoli economico ed organizzativo (presunzione** che può essere vinta fornendo prova contraria mediante presentazione di apposita istanza di interpello).

Identificati e soddisfatti i tre vincoli, essi devono **coesistere e permanere durante l'intero periodo di esistenza del Gruppo stesso**.

